

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2123)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1972*

*(V. Stampato n. 4051)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(ANDREOTTI)**

**dal Ministro dell'Interno**

**(RUMOR)**

**dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(GONELLA)**

**dal Ministro delle Finanze**

**(PELLA)**

**dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**(MISASI)**

**dal Ministro dei Lavori Pubblici**

**(FERRARI-AGGRADI)**

**dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(NATALI)**

**dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(GAVA)**

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(DONAT-CATTIN)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(TAVIANI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 10 marzo 1972*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: Camerata Picena, è aggiunta la parola: Castelfidardo; dopo le parole: San Marcello, sono aggiunte le parole: Santa Maria Nuova; le parole: 30 giugno 1972, sono sostituite con le parole: 30 aprile 1972;*

*al secondo comma, le parole: per lo stesso periodo, sono sostituite con le parole: per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972; dopo le parole: prima del 25 gennaio, sono aggiunte le parole: e dal 25 gennaio al 15 febbraio.*

*All'articolo 5, al quinto comma, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono aggiunte le parole: fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.*

*All'articolo 6, al secondo comma, dopo le parole: diverse da quelle preesistenti, sono aggiunte le parole: nell'ambito delle norme urbanistiche.*

*All'articolo 7, al primo comma, è soppressa la parola: urbani.*

*All'articolo 30, al primo comma, sostituire le parole: 30 giugno 1972, con le parole: 31 ottobre 1972.*

*All'articolo 34, sostituire le parole: agosto 1972, con le parole: dicembre 1972.*

*Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:*

ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRE  
ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA  
TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE

Art. 37-bis.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'in-

terno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera *d*), e 27.

Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente decreto per quanto applicabili.

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile.

Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 marzo 1972.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

## SOSPENSIONE DEI TERMINI

## ARTICOLO 1.

Nei Comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesavito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 è sospeso dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.

## ARTICOLO 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

ALLEGATO

TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## SOSPENSIONE DEI TERMINI

## ARTICOLO 1.

Nei Comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 è sospeso dal 25 gennaio al 30 aprile 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio e dal 25 gennaio al 15 febbraio 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

*Identico.*

## ARTICOLO 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curerà, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei Comuni di cui al precedente articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

#### ARTICOLO 4.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge sono effettuate gratuitamente.

#### DISPOSIZIONI DI PRONTO INTERVENTO.

#### ARTICOLO 5.

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del terremoto che ha colpito la regione Marche nel gennaio-febbraio 1972, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Con i fondi di cui al primo comma, il Ministero dei lavori pubblici, per dare ricovero ai senza tetto può procedere, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle riparazioni degli edifici privati destinati ad abitazione su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione della esecuzione di riparazioni organiche previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La domanda da presentarsi all'Ufficio del genio civile di Ancona deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'Ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini della abitabilità e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 3.

*Identico.*

ARTICOLO 4.

*Identico.*

DISPOSIZIONI DI PRONTO INTERVENTO.

ARTICOLO 5.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

La domanda da presentarsi all'Ufficio del genio civile di Ancona deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'Ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini della abitabilità e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### OPERE PUBBLICHE E ABITATI.

##### ARTICOLO 6.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel gennaio-febbraio 1972 nella Regione Marche, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

- a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;
- b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
- c) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;
- d) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione;
- e) all'onere occorrente per il pagamento delle indennità per le espropriazioni.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

##### ARTICOLO 7.

I contributi previsti dalla lettera d) dell'articolo 6 per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

- a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro di non più di cinque vani, ed accessori;
- b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;
- c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare.

Il limite indicato nel comma precedente non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della determinazione del contributo, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

OPERE PUBBLICHE E ABITATI.

ARTICOLO 6.

*Identico.*

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti nell'ambito delle norme urbanistiche.

*Identico.*

ARTICOLO 7.

I contributi previsti dalla lettera d) dell'articolo 6 per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sullo ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori è approvata dall'ufficio del genio civile di Ancona d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per le Marche.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della soprintendenza ai monumenti.

Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

## ARTICOLO 8.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1972.

## ARTICOLO 9.

Per la costruzione di alloggi da assegnare ai senza tetto il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'articolo 3 - quarto comma - della legge 23 ottobre 1971, n. 865, fino alla concorrenza di lire 15 miliardi.

## ARTICOLO 10.

Il primo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo è autorizzata per l'anno 1972, la spesa di lire 95 miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai termini della predetta legge n. 641, nei comuni della provincia di Ancona danneggiati dai terremoti del gennaio-febbraio 1972 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero ».

## ARTICOLO 11.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino di strade statali, comprese le opere di consolidamento e di difesa, e per le espropriazioni occorrenti, è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata ad attuare il ripristino anche mediante varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ARTICOLO 8.

*Identico.*

ARTICOLO 9.

*Identico.*

ARTICOLO 10.

*Identico.*

ARTICOLO 11.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai fini del presente articolo, i Capi Compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 521 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1972.

#### ARTICOLO 12.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto di cui all'articolo 1.

Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

#### ARTICOLO 13.

Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio 1972 nelle Marche è autorizzato nell'anno 1972 il limite di impegno di lire 150 milioni.

Il limite d'impegno di cui al comma precedente è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione dei contributi nella spesa per il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto, di ospedali, cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati compresi nei programmi approvati con le modalità di cui alle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di 150 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1972 si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### CASE PER I LAVORATORI.

#### ARTICOLO 14.

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 12.

*Identico.*

ARTICOLO 13.

*Identico.*

CASE PER I LAVORATORI.

ARTICOLO 14.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 15.

La Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati, di cui al precedente articolo 14, e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

#### ARTICOLO 16.

Per la realizzazione degli alloggi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonché le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

#### ARTICOLO 17.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nei comuni di cui al precedente articolo 1 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

#### ARTICOLO 18.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purché essi non risultino iscritti per l'anno 1971 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

#### INTERVENTI PER IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO E ARTISTICO.

#### ARTICOLO 19.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1972 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 15.

*Identico.*

ARTICOLO 16.

*Identico.*

ARTICOLO 17.

*Identico.*

ARTICOLO 18.

*Identico.*

INTERVENTI PER IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO,  
STORICO E ARTISTICO.

ARTICOLO 19.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### PROVVIDENZE PER I LAVORATORI.

##### ARTICOLO 20.

Nei comuni indicati nell'articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Al fine del presente decreto:

la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1972 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di dicembre 1972.

L'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di febbraio e aprile 1972 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1972.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 800 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1972.

#### CONTRIBUTI ALLE IMPRESE.

##### ARTICOLO 21.

Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nei comuni indicati nell'articolo 1 e che siano state danneggiate dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

##### ARTICOLO 22.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Ancona, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona.

Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona provvede ai necessari accertamenti.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Ancona sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI.

ARTICOLO 20.

*Identico.*

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE.

ARTICOLO 21

*Identico.*

ARTICOLO 22.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

#### ARTICOLO 23.

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'articolo 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 del presente decreto-legge le imprese danneggiate devono presentare domanda in carta libera entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.

#### ARTICOLO 24.

Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che, a tal fine, vengono integrate di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per l'anno 1972.

### CONTRIBUTI INTEGRATIVI BILANCIO ENTI LOCALI.

#### ARTICOLO 25.

Ai Comuni di cui all'articolo 1 ed all'Amministrazione provinciale di Ancona è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1972, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o danneggiamento di beni provocati dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1971 per i tributi riscuotibili mediante ruoli e per il contributo speciale di cura ed in base al gettito dell'anno 1971, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione del consiglio provinciale e dei consigli comunali interessati.

I Comuni di cui all'articolo 1 e la provincia di Ancona sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con la Tesoreria, a richiedere anticipazioni di cassa, in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 23.

*Identico.*

ARTICOLO 24.

*Identico.*

CONTRIBUTI INTEGRATIVI BILANCIO ENTI LOCALI.

ARTICOLO 25.

*Identico.*

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti e per i ratei dei mutui scadenti nell'anno 1972.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1972.

**CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.****ARTICOLO 26.**

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1972 per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza . . . . .	L. 2.000.000.000
b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario . . . . .	L. 300.000.000
c) contributi a enti assistenziali pubblici e privati	L. 200.000.000

**ARTICOLO 27.**

È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1972 per la concessione di contributi e sovvenzioni ai Comuni di cui all'articolo 1 ed alla Provincia di Ancona per la riparazione di opere pubbliche danneggiate dal sisma, e per la erogazione di provvidenze contingenti.

**AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA.****ARTICOLO 28.**

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1, per la generalità degli abitanti dei Comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo.

Restano tuttavia esclusi dalla sospensione i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

**ARTICOLO 29.**

Nei Comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data del 25 gennaio 1972 o sia avvenuta nei trenta giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.

ARTICOLO 26.

*Identico.*

ARTICOLO 27.

*Identico.*

AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA.

ARTICOLO 28.

*Identico.*

ARTICOLO 29.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 30.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'articolo 1 del presente decreto-legge è concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1972 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto-legge concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1972.

#### ARTICOLO 31.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1953, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1972, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

#### ARTICOLO 32.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei Comuni colpiti dal terremoto, di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

Il competente Ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 30.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'articolo 1 del presente decreto-legge è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 ottobre 1972 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

*Identico.*

*Identico.*

ARTICOLO 31.

*Identico.*

ARTICOLO 32.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 33.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 30, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1973, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai Comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1972, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti non dovuti relativamente all'anno 1972.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

#### ARTICOLO 34.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1972 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

#### ARTICOLO 35.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni terremotati previsti dal presente decreto-legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la riparazione di opere danneggiate dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

#### ARTICOLO 36.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dall'IGE, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona colpita dal sisma.

I materiali, di cui al precedente comma, importati dall'estero, sono esenti dall'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto-legge 5 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dalla relativa im-



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 33.

*Identico.*

ARTICOLO 34.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di dicembre 1972 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

ARTICOLO 35.

*Identico.*

ARTICOLO 36.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 25 gennaio 1972 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del gennaio-febbraio 1972.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale sulle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 25 gennaio 1972 o successivamente a causa del terremoto del gennaio-febbraio 1972.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quei comuni.

#### ARTICOLO 37.

All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 5, 8, 12, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 del presente decreto-legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 37.

*Identico.*

ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE

ARTICOLO 37-bis.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera *d*), e 27.

Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1972.

LÈONE

ANDREOTTI - RUMOR - GONELLA - PELLA  
- MISASI - FERRARI-AGGRADI - NATALI  
- GAVA - DONAT-CATTIN - TAVIANI -  
COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente decreto per quanto applicabili.

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile.

Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.